



COMUNE DI RAIANO
PROVINCIA DE L'AQUILA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Regolamento di attuazione

ADOZIONE: Del. C.C. n... del ../../....

APPROVAZIONE: Del. C.C. n.. del ../../....

Il Sindaco
MARCO MOCA

Il Segretario Comunale
Germana Soccorsi

OIKOS Ricerche Srl
Roberto Farina (Progettista Responsabile)
Alessandra Carini
Diego Pellattiero
Antonio Conticello

Comune di Raiano
Salvatore Di Bacco
(Resp. Area tecnica edilizia
ed urbanistica)

progetti & ricerche
Oikos
Urbanistica Architettura Ambiente

2024

INDICE

DEFINIZIONI	I
CAPO 1. DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1.1. Introduzione.....	1
Art. 1.2. Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale	1
Art. 1.3. Ambito di applicazione	1
Art. 1.4. Riferimenti normativi	2
Art. 1.5. Procedura di adozione e approvazione della Classificazione acustica e Modalità di aggiornamento	5
Art. 1.6. Elaborati costitutivi del Piano di Classificazione Acustica.....	6
CAPO 2. CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	7
Art. 2.1. Unità territoriali omogenee (UTR).....	7
Art. 2.2. Limiti di zona.....	7
Art. 2.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	9
Art. 2.4. Norme specifiche per le aree ferroviarie	10
Art. 2.5. Norme specifiche per il traffico veicolare	12
Art. 2.6. Norme specifiche per attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo.....	14
Art. 2.7. Norme specifiche su discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo e pubblici servizi.....	14
Art. 2.8. Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica.....	15
CAPO 3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE AGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI.....	17
Art. 3.1. Interventi soggetti alla presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico - DPIA	17
Art. 3.2. Interventi soggetti alla presentazione della Valutazione di Clima Acustico - VPCA.....	19
Art. 3.3. Regolamentazione di ambiti da urbanizzare	20
CAPO 4. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	23
Art. 4.1. Il Piano di risanamento acustico comunale.....	23
art. 4.2. I piani di risanamento acustico delle imprese	24
Art. 4.3. Modalità di revisione del piano di risamento comunale e del piano di risanamento delle imprese	24
CAPO 5. CRITERI E CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI ...	26
Art. 5.1. Certificato Acustico di Progetto.....	26
Art. 5.2. Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici	28

CAPO 6. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE	30
CAPO 7. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	34
Art. 7.1. Funzioni di controllo e di vigilanza da parte del Comune.....	34
Art. 7.2. Provvedimenti amministrativi e sanzionatori	34
Art. 7.3. Ordinanze contingibili ed urgenti	35
Art. 7.4. Disposizioni Finali	35
ALLEGATI.....	36
ALLEGATO 1 - CANTIERI	37
ALLEGATO 2 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO	38
ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA	39
ALLEGATO 4. ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA'	41
ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	43

DEFINIZIONI

1. Al fine del presente regolamento si riportano di seguito le definizioni di legge per:
 - a) *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
 - c) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradale, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - e) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - f) *valori limite di immissione*; il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - g) *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - h) *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
 - i) *tecnico competente in acustica ambientale*: ai sensi dell' art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo tecnico competente; deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o del diploma uni-

versitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario (D.P.C.M. 31 marzo 1998 " Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica,.....").

- j) *impianto a ciclo continuo*: a) quello in cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione".
- k) *attività temporanea*: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

CAPO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1. Introduzione

1. Il presente regolamento viene redatto in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 della Legge n. 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", e dall'art.2 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 17/07/2007 "*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*".

Art. 1.2. Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi ai sensi dell'art. 1 L. 26/10/1995 n. 447:
 - stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 /11/ 1997;
 - costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art 7 della L. 26/10/1995 n. 447, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Zonizzazione acustica;
 - consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
 - costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 1.3. Ambito di applicazione

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale.

Il presente regolamento disciplina:

- le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;

- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dal Piano di classificazione acustica del territorio;
- la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
- l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal D.P.C.M. 5/12/97.

Art. 1.4. Riferimenti normativi

La tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata da tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali.

A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dal D.L. 19/08/2005 n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"; mentre a livello regionale dalla L.R. n. 23 del 17/07/2007 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo".

La Legge Quadro n. 447/1995 definisce quali competenze dello Stato:

- il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore;
- il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;
- l'adozione piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze di Regioni, Province e Comuni;

- l'adozione di svariati atti legislativi, fra cui:
 - Determinazione valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
 - Determinazione tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico emesso dalle infrastrutture di trasporto e della relativa disciplina;
 - Determinazione requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti;
 - Indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;
 - Determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse;
 - Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;
 - Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina;
 - Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina.

Le Regione Abruzzo, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, ha promulgato:

- L.R n. 23 del 17/07/2007 *in materia di "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo" di recepimento degli obblighi imposti dalla Legge quadro 447/95. Successivamente, saranno stabiliti i criteri applicativi per la regolamentazione sul territorio regionale delle emissioni derivanti dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno.*
- D.G.R n. 770/P del 14/11/2011 *"Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali"*.

Alle Province sono affidate funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.

Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive,

sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

- l'adeguamento dei regolamenti d'igiene e sanità e di polizia municipale;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti fissati per la zona.

L'operatività della Legge Quadro è strettamente legata all'emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa.

Di seguito sono elencati i principali decreti emanati:

- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/9/97 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante - G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997;*
- *Decreto del Ministero dell'Ambiente 31/10/97 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale - G.U. n. 267 del 15 novembre 1997;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore - G.U. n. 280 del 1 dicembre 1997;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici - G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997;*
- *Decreto Presidente della Repubblica 11/12/1997 n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili - G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998;*
- *Decreto Ministero dell'Ambiente 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico - G.U. n. 76 dell' 1 aprile 1998;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/98 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell' attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - G.U. n. 120 del 26 maggio 1998;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 18/11/98, n. 498 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario - G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/04/99, n. 215 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi - G.U. n. 153 del 2 luglio 1999;*
- *Decreto del Ministero dell'Ambiente 20/5/99 – Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento*

acustico - G.U. n. 225 del 24 settembre 1999;

- *Decreto Presidente della Repubblica 9/11/99, n. 476 – Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni - G.U. n. 295 del 17 dicembre 1999;*
- *Decreto del Ministero dell'Ambiente 3/12/99 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti - G.U. n. 289 del 10 dicembre 1999;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – G.U. n. 127 del 1 giugno 2004;*
- *Circolare Ministeriale del 06/09/2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali;*
- *Decreto Legislativo del 19/08/2005 n.194 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.*

Art. 1.5. Procedura di adozione e approvazione della Classificazione acustica e Modalità di aggiornamento

1. Le modalità di adozione del Piano sono disciplinate dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007 e prevedono tre fasi principali:
 - (fase 1) l'Amministrazione comunale pubblica sull'albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di Classificazione Acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione-ARTA, alla Provincia e ai Comuni contermini;
 - (fase 2) chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito;
 - (fase 3) il comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la Classificazione Acustica del proprio territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della LR n. 23/2007, l'adozione di nuovi strumenti urbanistici o la modifica di quelli vigenti (Varianti al PRG e altri provvedimenti contenenti una proposta di modifica della Classificazione Acustica) comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica e l'eventuale revisione dello stesso al fine di prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente e prevista.
3. Il Comune adegua il regolamento edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 1.6. Elaborati costitutivi del Piano di Classificazione Acustica

1. Costituiscono elaborati del Piano di Classificazione acustica:

Relazione illustrativa;

Regolamento acustico;

Elaborati cartografici:

Tav. 1 Stato di Fatto (1 tav. in scala 1:5000)

Tav. 2 Stato di Progetto (1 tav in scala 1:5000)

Tav. 3 Sintesi (1 tav. in scala 1:5000).

CAPO 2. CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 2.1. Unità territoriali omogenee (UTR)

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge n. 447/1995) e dalla L.R. n. 23 del 17/07/2007 "*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*", al territorio comunale, suddiviso in Unità Territorialmente Omogenee (UTR) – sono state attribuite le classi acustiche secondo la classificazione stabilita dal DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
2. Nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Raiano le UTR - corrispondono alle prime quattro classi individuate dal DPCM 14.11.1997:
 - **I classe acustica - aree particolarmente protette:** rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione (aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.);
 - **II classe acustica - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
 - **III classe acustica - aree di tipo misto:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
 - **IV classe acustica - aree ad intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Art. 2.2. Limiti di zona

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i **valori limite di emissione**, i **valori limite di immissione**, i **valori di attenzione** ed i **valori di qualità**, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).
2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di **emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di **immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Tab. A: D.P.C.M. 14/11/97 - **VALORI LIMITE DI EMISSIONE** - Leq in dBA (art.2)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE SONORA in dB(A)	
		Periodo diurno (6.00 – 22.00)	Periodo notturno (22.00-6.00)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Aree aree esclusivamente industriali	65	65

Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tab. B: D.P.C.M. 14/11/97 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dBA (art.3)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE SONORA in dB(A)	
		Periodo diurno (6.00 - 22.00)	Periodo notturno (22.00-6.00)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Aree aree esclusivamente industriali	70	70

Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Tab. C: D.P.C.M. 14/11/97 - VALORI DI QUALITÀ - Leq in dBA (art.7)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' in dB(A)	
		Periodo diurno (6.00 - 22.00)	Periodo notturno (22.00-6.00)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Aree aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 2.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. Nel territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n 142 e ad eccezione di specifiche sorgenti descritte

agli artt.2.6 e 2.7 del presente Regolamento.

2. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
3. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Art. 2.4. Norme specifiche per le aree ferroviarie

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

“A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m. 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m, denominata fascia B.*
- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
- *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.*

2. Valori limite di immissione

Per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore ai 200 km/ora, i limiti sono fissati all'art. 5 del citato decreto:

“Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

- a) *50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;*
- b) *70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);*

- c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.”

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore ai 200 km/ora, i limiti sono fissati all'art. 4 del citato decreto:

“All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.”

3. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98. Qualora i valori di cui all'art. 5, comma 1 del citato decreto e, all'esterno della fascia di pertinenza, quelli stabiliti nella tab. C del D.P.C.M. 14.11.97 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, i valori limite sono quelli di cui al comma 3 dello stesso art. 5.
4. All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR 459/1998 per la sorgente sonora ferroviaria.

Art. 2.5. Norme specifiche per il traffico veicolare

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali è regolamentata dal DPR 30/03/2004 n 142; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali sono individuate all'art. 1 che le definisce come segue:
 - *Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.*
2. I valori limite di immissione sono stabiliti all'art.4 del citato decreto per le infrastrutture di nuova realizzazione e all'art. 5 per quelle esistenti o assimilabili e sono riportati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2 seguenti.

Tabella1. Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*) solo diurno		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)	Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B- extraurbana principale		250	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F- locale		30				

Tabella2. Strade esistenti o assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*), solo diurno		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno Db(A)	Diurno dB(A)	Notturno Db(A)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B- extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
		100	50	40	55	62
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F- locale		30				

3. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b (infrastrutture stradali esistenti o in corso di realizzazione o per le quali è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del citato decreto), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del DPR 30/03/2004 n. 142.
4. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d, e ed h (infrastrutture stradali di nuova realizzazione, ampliamenti in sede di infrastruttura stradale in esercizio, affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti, varianti), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto stesso, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 2.6. Norme specifiche per attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
2. "In caso di ampliamento, potenziamento o modifica dell'impianto il diritto di esenzione all'applicazione del criterio differenziale decade anche per quegli impianti esistenti alla data di emanazione del DMA 11.12.1996 e il rispetto del limite differenziale di immissione sonora deve essere dimostrato, attraverso la presentazione di Documentazione di Impatto Acustico (DIOMA), prendendo come riferimento del rumore ambientale il livello di pressione sonora stimato presso i ricettori con tutte le sorgenti in funzione e come rumore residuo il livello di pressione sonora presente presso i ricettori ad impianto completamente spento. Non saranno ritenute accettabili valutazioni finalizzate unicamente a verificare l'eventuale mutamento (positivo o negativo) del clima acustico rispetto al funzionamento dell'impianto nella condizione precedente alle modifiche in progetto."

Art. 2.7. Norme specifiche su discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo e pubblici servizi

1. Si riportano di seguito i parametri definiti dal DPCM 16 aprile 1999, n. 215.

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché dei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6. Comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.

Art. 2 - Limiti del livello di pressione sonora

1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{Asmax} e L_{Acq}, definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti:

- a) 105 dB (A) L Asmax, a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
- b) 103 dB (A) L Asmax, a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- c) 102 dB (A) L Asmax a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) 95 dB (A) L Acq a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri esercizi.

I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico".

Art. 2.8. Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

1. Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale di cui all'art. 1.6 del presente Regolamento individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

A) SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A) in termini di valori misurati. In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

B) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A) in termini di valori misurati., dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assolutr. Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di segnalazioni / esposti presentati da terzi, ARTA assiste tecnicamente il Comune, eseguendo le necessarie misure fonometriche.

Laddove si accerti il superamento dei valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti e differenziali), in coerenza con quanto previsto al comma 5 dell'art. 10 della legge n. 447/1995, è fatto obbligo al responsabile di predisporre e presentare un piano di risana-

mento di cui al Capo 4 per il contenimento e l'abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate con il DMA 29.11.2000.

In caso di mancata presentazione, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione dell'attività e del pagamento di una sanzione amministrativa (così come disposto dall'art. 10, comma 3 della legge n. 447/1995).

C) *SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ*

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e definisce le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro limiti stabiliti dal PCA.

CAPO 3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE AGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI

Tutte le trasformazioni urbanistiche nonché gli interventi edilizi devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico, perseguendo il mantenimento della compatibilità acustica con i limiti definiti dalla Classificazione acustica del territorio comunale e contribuendo al miglioramento di una situazione di criticità esistente.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/1995 e ai sensi dell'art. 4 della LR 23/2007, devono essere presentate, in base alla tipologia del progetto la:

- **“Documentazione di impatto acustico -“ Documentazione di previsione di impatto acustico – DPIA”** (art. 8 comma 2 e comma 4 della LQ n. 447/95)
- **“Documentazione di previsione del clima acustico – Valutazione di clima acustico – VPCA”**. (art. 8 comma 3 della LQ n. 447/95).

Le documentazioni acustiche di cui sopra devono essere redatte da un tecnico competente in materia ai sensi della legge n. 447/1995, secondo i criteri definiti con la delibera di Giunta regionale n. 707/P 2011.

Le documentazioni acustiche dovranno essere tanto più dettagliate e approfondite quanto più rilevanti potrebbero essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

L'assenza di tali documentazioni è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 3.1. Interventi soggetti alla presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico - DPIA

1. La **Documentazione di previsione di impatto acustico – DPIA** viene redatta nel caso della realizzazione, modifica (compreso il mutamento della destinazione d'uso senza opere), potenzialmente delle seguenti opere:
 - a) *aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
 - b) *strade di tipo A (autorstrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Dlgs 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;*
 - c) *discoteche;*
 - d) *circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;*
 - e) *impianti sportivi e ricreativi;*
 - f) *ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.*

1bis. Tale documentazione va predisposta anche in sede di presentazione delle domande finalizzate ad ottenere i seguenti provvedimenti:

- g) *permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;*
- h) *altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);*
- i) *qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.*

2. La **Documentazione di previsione di impatto acustico** è una relazione tecnica idonea a fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

Tale documentazione, predisposta conformemente a quanto indicato dall'art. 2 della Del. G.R. 770/P/2011, dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici. Inoltre dovrà essere data illustrazione del metodo di calcolo teorico della previsione dei livelli acustici e dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivati dalla realizzazione del progetto stesso.

3. La **DPIA** deve consentire la valutazione comparativa tra gli scenari ante operam e post operam, comprensiva della verifica del rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente.

4. Nei casi sopra elencati, la **Documentazione di previsione di impatto acustico** deve essere predisposta anche per gli interventi Ristrutturazione Edilizia - RE, Restauro e Risana-mento Conservativo - RC, Manutenzione Straordinaria - MS, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore. In tali casi, nei quali in luogo della domanda di rilascio del provvedimento abilitativi comunale è prevista la SCIA, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.

5. Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di **DPIA** non comporta la presenza di sorgenti sonore significative (macchinari o impianti rumorosi) e non induce significativi aumenti di flussi di traffico, può produrre un'asseverazione ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 attestante tale condizione. Tale procedura non è applicabile alle opere contempale ai commi 1 e 2 della L. 447/95.

6. La **DPIA** può essere anticipata in sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo qualora in tale fase siano già conosciute le informazioni necessarie per la descrizione dell'impatto.

7. La **Documentazione di previsione di impatto acustico**, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.

8. L'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del punto 1bis stabilisce il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo

non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il "collaudo acustico" tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.

9. Qualora in fase di verifica non risultassero rispettati i limiti fissati in sede di collaudo acustico, ovvero siano superiori ai valori previsti dall'autorizzazione comunale, la relazione di collaudo dovrà contenere la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.
10. A seguito della realizzazione dei provvedimenti di bonifica acustica di cui al comma 6 precedente, il Comune provvede ad adeguare l'autorizzazione a suo tempo rilasciata, ai nuovi valori di emissioni sonore.
11. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la **DPIA**.
12. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la **DPIA** è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale Abruzzo N. 770/P del 14/11/2011

Art. 3.2. Interventi soggetti alla presentazione della Valutazione di Clima Acustico - VPCA

1. E' fatto obbligo di produrre una **Valutazione di clima acustico - VPCA** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d),. In tutti gli altri casi la **VCA** non è richiesta¹.
2. La **VPCA** deve consentire la valutazione dei livelli di rumore con riferimento alle destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico.
3. La **Valutazione di clima acustico** deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

¹ Si definiscono "prossimi" gli interventi ricadenti all'interno della fasce di pertinenza acustica di cui al DPR 459/98 e DPR 142/2004.

In contesti urbani con situazione di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui all'art. 2.8, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

4. La documentazione dovrà essere predisposta conformemente a quanto indicato dagli artt. 2 e 4 della Del. G.R. 770/P/2011.
5. La **Valutazione di clima acustico** deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori-limite relativi alla classe di classificazione acustica attribuita al medesimo in sede di classificazione acustica.
6. Nei casi in cui in luogo della domanda di rilascio del permesso di costruire è prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della SCIA e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.
7. In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.
8. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la **DPIA**.
9. In generale si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Permesso di costruire, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Art. 3.3. Regolamentazione di ambiti da urbanizzare

1. Per la predisposizione di un piano attuativo del PRG dovranno essere valutati in sede di progettazione, e documentati attraverso specifiche analisi, tutti gli aspetti influenti sulla qualità acustica degli insediamenti da realizzare e di quelli esistenti ai margini dell'intervento.

Dovranno in particolare essere garantiti i seguenti requisiti generali (da valutare in sede di PUA):

- Entro l'area di intervento, il rispetto dei valori di qualità acustica previsti per l'area dalla Classificazione acustica del territorio, e la compatibilità delle funzioni previste (ai sensi della L.447/95) con il clima acustico risultante;
- Al di fuori dell'area di intervento (ai suoi margini), il rispetto dei limiti previsti dalla Classificazione acustica per l'area stessa, e nel caso in cui tale requisito non sia verificato all'atto della predisposizione dello strumento attuativo, il non incremento della situazione di criticità presente.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art.4 L.447/95).

2. Gli strumenti di analisi e verifica da presentare ai fini sopra citati, che devono costituire parte integrante degli elaborati tecnici dello strumento attuativo (da valutare in sede di PUA), sono:
 - a. La **Valutazione di clima acustico dell'area di cui all'art. 5 lett. B che precede**,
 - b. La **Documentazione di previsione di impatto acustico di cui ai punti precedenti**.
3. I **criteri generali di progettazione** dei piani attuativi devono conformarsi ai seguenti obiettivi:
 - la minimizzazione degli effetti derivanti dall'esposizione al rumore ambientale prodotto da strade e infrastrutture di trasporto (esistenti e di progetto) e sorgenti fisse, esterne o interne all'ambito territoriale del piano attuativo;
 - la minimizzazione degli effetti di impatto acustico nei confronti delle zone limitrofe relativi a sorgenti fisse e mobili previste all'interno dell'ambito del piano attuativo.
4. Ai fini suddetti l'elaborazione dei piani seguirà i seguenti **indirizzi**:
 - nella distribuzione delle funzioni interne all'ambito del piano si terrà conto dell'esigenza di differenziare le condizioni di esposizione in rapporto alla tipologia degli usi previsti, alle sorgenti fisse e mobili esistenti (all'interno e all'esterno), e alle nuove sorgenti previste dal piano;
 - nell'organizzazione planivolumetrica (dimensione ed esposizione dei fabbricati, posizione planimetrica e quota delle infrastrutture, distanze dagli edifici, ecc.,) si terrà conto degli effetti sul clima acustico generale e su ricettori sensibili;
 - nell'organizzazione del verde e dell'arredo urbano si terrà conto dell'esigenza di creare filtri e barriere idonee alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico;
 - nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture di trasporto, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.
5. Negli **ambiti di nuovo insediamento**, sono criteri inderogabili per l'approvazione dello strumento attuativo:

- a. La dimostrazione del rispetto dei valori limite relativi alla classe di appartenenza.
 - b. L'insediamento delle funzioni "particolarmente protette" di cui alla Tab. A dell'Allegato al DPCM 14.11.1997 è comunque subordinato alla valutazione, tenuto conto delle condizioni attuali e degli interventi previsti dal Piano, delle condizioni previste per la Classe I della classificazione. Le zone a parco potranno derogare da questa norma soltanto se espressamente previste con funzioni di filtro e schermatura, e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali.
6. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.
 7. Nei **Piani** Attuativi la documentazione del clima acustico, sia previsionale sia di impatto, **deve essere integrata da:**
 - Analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi sulla rete che interessa l'ambito del Piano. Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del piano;
 - Localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose, e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
 - Valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal PRG;
 - Verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno e all'esterno del perimetro del piano attuativo;
 - Descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento e alle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici.
 8. L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

CAPO 4. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 4.1. Il Piano di risanamento acustico comunale

1. Nel caso sia stato constatato, a seguito di verifica fonometrica, il superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 447/1995, nonché nell'ipotesi in cui non sia stato possibile rispettare il divieto di prevedere il contatto diretto di aree, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente di cui all'art. 3, comma 2 della LR 23/2007, il Comune di Raiano adotta, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano di classificazione acustica, il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della LQ 447/9 e dell'art.5 della LR23/2007, assicurando il coordinamento con il PRG e con altri piani di settore previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale.
2. Il Piano di risanamento acustico comunale è da intendere come un complesso integrato di strategie di strumenti tecnici e procedurali di intervento finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la classificazione acustica.
3. Il Piano di risanamento comunale viene approvato dal Consiglio Comunale e, dopo un periodo di 60 giorni, rimane a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni.
4. Deve essere corredato dai pareri espressi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della LR23/2007 della Provincia, della Giunta regionale – Agenzia Regionale Tutela Ambientale (ARTA).
5. In base ad un'analisi delle zone critiche del territorio e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; dimensione della popolazione interessata) il piano predispone un complesso di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio. Sono contenuti specifici del Piano di risanamento comunale:
 - Definizione degli obiettivi
 - Definizione delle strategie di base, medio e lungo termine
 - Strumenti di regolamentazione e di intervento:
 - contenuti di pianificazione del traffico
 - interventi di protezione
 - interventi urbanistici di riqualificazione
 - contenuti normativi
 - priorità attuative.
 - Schede tecniche per l'applicazione dei criteri di intervento all'intero territorio comunale, e programmazione delle risorse.
 - Costi degli interventi; risorse pubbliche e private da attivare
 - Normativa del Piano.

art. 4.2. I piani di risanamento acustico delle imprese

1. I piani di risanamento acustici di cui all'**articolo 8 della LR 23/2007** vengono predisposti dalle imprese che ravvisino il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica fissata dal Comune.
2. I Piani di Risanamento acustico relativi a specifiche situazioni da risanare contengono, in base all'art.7 della L. 447/95:
 - a) Individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate in relazione alla classificazione acustica del territorio.
 - b) individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento
 - c) indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento
 - d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari
 - e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica

Essi devono inoltre contenere:

- f) L'analisi delle situazioni critiche ed a elevato inquinamento
- g) accertamento delle cause che originano l'inquinamento e dell'effetto delle diverse sorgenti sonore nelle aree esaminate
- h) analisi delle ipotesi progettuali considerate per gli interventi di risanamento nei singoli siti e relative stime delle riduzioni dell'inquinamento acustico, dei benefici, dei costi e dei tempi;
- i) modalità di realizzazione delle verifiche successive all'attuazione degli interventi di risanamento.

Art. 4.3. Modalità di revisione del piano di risanamento comunale e del piano di risanamento delle imprese

1. Il **Piano di Risanamento comunale** contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.
2. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato ogni 5 anni in seguito alla revisione della Classificazione Acustica Comunale, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
3. Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere dell'Agenzia Regionale Tutela Ambientale

(ARTA) e della ASL competente, in seguito al quale potrà essere adottato dal Consiglio Comunale la nuova proposta di Piano.

4. **Il piano di risanamento delle imprese.** Le imprese insediate nel territorio comunale, entro 6 mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica da parte del Comune, nel caso in cui sia incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, presentano al Comune un Piano di Risanamento Acustico delle emissioni sonore generate.
5. Il termine di cui al comma 1 è esteso a 12 mesi per quelle imprese che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del 2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)".
6. Il Piano di Risanamento è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007.
7. Il Comune, entro 3 mesi dalla presentazione del Piano di Risanamento Acustico di cui al punto 1, verifica che il Piano sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui all'art. 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007 e, se necessario, provvede a richiedere le eventuali integrazioni.
8. Il Piano di Risanamento Acustico dell'impresa è attuato entro 24 mesi dall'approvazione da parte del Comune. Eventuali richieste di deroghe temporali, sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate. Il Sindaco può concedere un'ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi.
9. I titolari delle imprese o i legali rappresentanti, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al Comune, inviando una relazione di "collaudo acustico" redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, così come previsto dall'art. 4, comma 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007.

CAPO 5. CRITERI E CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, i soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano, ai sensi dell'art. 1 della legge 447/95, a tutte le unità immobiliari con ambienti classificati come abitativi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) della legge 447/95 ed individuati dalla Tabella A del D.P.C.M. 5/12/97.

I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della SCIA di cui agli artt. 10 e 22 del D.P.R. 6/6/01 n. 380 e s.m.i., devono essere accompagnati da apposito *Certificato Acustico di Progetto*.

Il *Certificato Acustico di Progetto* ed il *Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici* possono essere sottoscritti solo dai tecnici competenti in acustica.

Art. 5.1. Certificato Acustico di Progetto

1. Il *Certificato Acustico di Progetto*, attesta, previa verifica del progetto, che la progettazione di nuove opere edilizie, la modifica o la ristrutturazione o il recupero delle stesse sia effettuata tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/95 n. 447.
2. In caso di varianti, anche in corso d'opera, che influiscano nelle prestazioni acustiche, il *Certificato Acustico di Progetto* tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati. Qualora alcune o tutte le prestazioni normative non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora, in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici storici, non possa essere garantito, in fase progettuale, il raggiungimento dei requisiti del D.P.C.M. 5/12/97, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento delle prestazioni passive e nel *Certificato Acustico di Progetto* dovrà essere indicata la prestazione garantita.
3. In applicazione all'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 26/10/95 n. 447, è stato emanato il D.P.C.M. 5/12/97 che riporta i limiti prestazionali relativi alle caratteristiche acustiche dei prodotti edilizi al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. L'ambito di applicazione comprende i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli stessi intesi come requisiti da verificare in opera.
4. E' facoltà del Tecnico Competente in acustica effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali

fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

5. Allo stato attuale, i documenti tecnici di riferimento per la progettazione sono costituite dalle norme europee della serie EN 12354. In particolare la norma UNI EN 12354-1 per la valutazione dell'isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti, la norma UNI EN 12354-2 per la valutazione dell'isolamento al calpestio tra ambienti e la norma UNI EN 12354-3 per la valutazione dell'isolamento contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea. In aggiunta è possibile fare riferimento al rapporto tecnico UNI/TR 11175 di applicazione delle norme europee della serie 12354 alla tipologia costruttiva nazionale. La progettazione deve in particolare prendere in considerazione l'isolamento acustico dei divisori verticale ed orizzontali, l'isolamento da calpestio, il livello di emissione degli impianti sanitari e del rumore degli impianti di servizio.
6. A prescindere dal metodo utilizzato per il calcolo progettuale delle prestazioni acustiche degli edifici, il Certificato Acustico di Progetto deve almeno contenere:
 - Generalità del richiedente;
 - Relazione di valutazione previsionale del clima acustico;
 - Planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2000 e del fabbricato in scala non inferiore 1:200
 - indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
 - Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
 - Studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
 - Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
 - Scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
 - Calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
 - Confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97
 - Stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti. Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizze-

ranno in opera. Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali

Art. 5.2. Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici

1. Il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici* è l'atto con cui viene certificato che un edificio è conforme ai requisiti acustici passivi stabiliti dalle norme, ovvero, nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, che è conforme ai requisiti acustici passivi previsti nel progetto e indicati nel certificato acustico di progetto.
2. Tale certificato è redatto:
 - in via ordinaria, accertando, anche sulla base di quanto dichiarato dal direttore dei lavori, che le opere effettivamente eseguite sono esattamente quelle progettate sulle quali è stato redatto il *Certificato Acustico di Progetto*;
 - in subordine, qualora ritenuto necessario, a seguito di collaudo in opera mediante misure.
3. Qualora si effettui collaudo in opera, dovranno essere utilizzate le metodologie previste dal 5/12/97: in particolare dovranno essere collaudati per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliari, nel caso di strutture edilizie similari, i seguenti parametri:
 - L'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti (R_w')
 - L'indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata ($D_{2m,nTw}$)
 - L'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato ($L_{n,w}'$)
 - Il livello massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici (L_{ASmax})
 - Il livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo (L_{Aeq})
4. I risultati del collaudo dovranno essere conformi al D.P.C.M. 5/12/97. Nel caso in cui i risultati del collaudo acustico non siano conformi al D.P.C.M. 5/12/97, ovvero le prestazioni acustiche dell'edificio siano inferiori ai limiti stabiliti dal tale decreto, non potrà essere rilasciato il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici*.
5. Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici*, deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.
6. Per i restanti edifici, è facoltà del Sindaco richiedere la certificazione di conformità con o senza le prove di collaudo in opera. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori o di collaudo di nuovi interventi edilizi e di strutture residenziali, dovrà essere prodotto un certi-

ficato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, sottoscritta da tecnico competente in acustica, i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:

- planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2000 e del fabbricato in scala non inferiore 1:200;
- indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
- descrizione e identificazione della struttura edilizia e della disposizione della prova; rilevazioni fonometriche per la valutazione delle prestazioni acustiche degli edifici secondo le norme UNI EN ISO 140:2000 o se sostituite dalle equivalenti in vigore;
- resoconto di prova conformemente a quanto richiesto dalle norme UNI EN ISO 140:2004 o se sostituite dalle equivalenti in vigore;
- verifica della conformità delle caratteristiche passive acustiche dell'edificio così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997;
- verifica del rispetto dei limiti delle sorgenti interne all'edificio così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997;
- caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998

CAPO 6. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Il presente Capo stabilisce la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune di Raiano per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportino l'utilizzo e l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.g delle L.447/95 e dall'art. 7, comma 1 della LR23/2007.

1. Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati, qualora esse comportino l'utilizzo e l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi quali, ad esempio:
 - a. cantieri edili;
 - b. manifestazioni:
 - Spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cimenatrografiche;
 - feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza;
 - luna park temporanei;
 - manifestazioni sportive all'aperto.
2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sono rilasciate dal Comune, sulla base dei criteri fissati dalla D.G.R. n. 770/P del 14 novembre 2011.
3. Le attività di carattere temporaneo, di cui alla lett. b, del precedente comma 1, descritte al Cap. 8 della Relazione illustrativa.
4. In casi particolari, possono essere autorizzate aree diverse per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo rispetto a quelle indicate nel Piano di classificazione acustica di cui al comma precedente, previa verifica di conformità alle prescrizioni contenute al comma 2, nella parte relativa ai *"criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi"* della D.G.R. n. 770/P del 14 novembre 2011.
5. Il Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), Legge 26 ottobre 1995 n. 447, può autorizzare deroghe ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, Legge 26 ottobre 1995, n. 447 per attività temporanee, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o di pubblico;
6. Il provvedimento autorizzativo, in ogni caso prescrive le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie ai terzi, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

7. Sono escluse dall'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento le attività di cui sopra qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti della classificazione acustica.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art. 659 del C.P.

8. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

Attività temporanea:	qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito
Orario Diurno:	dalle ore 06.00 alle ore 22.00
Orario Notturno:	dalla ore 22.00 alle ore 06.00

9. Per le infrazioni alle norme di cui segue è ammessa l'oblazione laddove indicata. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 CP e quanto previsto dall'art. 10 della L. 47/1995 per l'inosservanza di provvedimenti contingibili e urgenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene e di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE

10. Ricadono in questo comma tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nei commi precedenti del presente articolo, quali il taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni che comportano l'impiego di martelli demolitori, smerigliatrici e altri attrezzi rumorosi, la comunicazione a mezzo altoparlanti, l'impiego di particolari attrezzature in agricoltura quali cannoncini antistorno e cannoni per la difesa dalla grandine, ecc.

Si tratta di attività che operano per più ore al giorno nello stesso territorio.

Le attività in questione (elencate nel seguito) devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore, per la salvaguardia della salute pubblica.

MACCHINE DA GIARDINO E ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE

11. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio o lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio o per lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

ALTOPARLANTI

12. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

CANNONCINI ANTISTORMO

13. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min.;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.;

CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

14. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine
 - ubicazione del dispositivo : il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione , esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi
 - periodo di utilizzo dei dispositivi : dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno

ALLARMI ANTIFURTO

15. I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

AUTOLAVAGGI

16. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati preferibilmente al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse, ovvero presentando adeguata valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustico come definito dalla normativa vigente, contenente le azioni da porre in atto per minimizzare l'inquinamento acustico.

PUBBLICITÀ FONICA ALTOPARLANTI

17. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 , fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.
- La pubblicità fonica è vietata all'interno delle zone A di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 o nelle zone I e II così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale (qualora adottata), e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.
 - L'uso di altoparlanti nei veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

CAPO 7. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 7.1. Funzioni di controllo e di vigilanza da parte del Comune

1. Il Comune di Raiano esercita le funzioni di controllo e di vigilanza in ottemperanza all'art.14 447/1995, sul proprio ambito territoriale.
2. Il Comune ordina, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate con la presente legge, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
3. In particolare l'Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici competenti, esercita la funzione amministrativa relativa al controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della legge 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 447/1995;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge 447/95.
4. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto di quanto disposto all'articolo 2, comma 9, della legge 447/1995.

Art. 7.2. Provvedimenti amministrativi e sanzionatori

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del c.p. e dalle sanzioni previste all'art. 10, L. 26 ottobre 1995, n. 447 e all'art. 14 della LR23/2007 la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per la mancata presentazione entro il termine stabilito del Piano di Risanamento Acustico delle imprese di cui all'art. 8, comma 1 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
 - b) pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 15.493,00 per la mancata attuazione entro il termine stabilito del Piano di Risanamento Acustico delle imprese di cui all'art. 8, comma 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
 - c) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007.

2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, e dalla legge 447/1995, il responsabile della violazione è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 10.329,00.
3. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune o alla Provincia in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.

Art. 7.3. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della Legge 447/1995 e di quanto stabilito dall'articolo 12 della LR23/2007, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore o l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 7.4. Disposizioni Finali

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di tutela dell'inquinamento acustico.
2. Le modifiche al presente regolamento saranno deliberate dal Consiglio Comunale su proposta del Dirigente di Settore, previo parere obbligatorio di un tecnico competente in acustica ambientale.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione.

ALLEGATI

ALL. 1 - CANTIERI

ALL. 2 – MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

ALL. 3 - DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

ALL. 4 - ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA'

ALL. 5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ALLEGATO 1 - CANTIERI

Allo Sportello Unico del Comune di Comune di Raiano

Io sottoscritto _____

nato a _____; il _____

residente a: _____; in via: _____ n: _____

in qualità di _____

della _____

Sede legale in: _____; Via: _____

Iscrizione alla CCIAA: _____

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____ n: _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ -- _____ al (g/m/a) _____

In ottemperanza al DPCM 01.03.1991 art. 1 comma 4, alla L. 26.10.1995 n. 447 art. 6 comma 1 lettera h, alla Legge Regione Abruzzo 17.07.2007 n. 23 articolo 7 commi 1,2,3 e 4 e alla D.G.R. 14.11.2011 n. 770/P relativi alla disciplina dell'inquinamento acustico

RICHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 23/2007.

- A tal fine dichiaro di rispettare:
 - o gli orari ed i valori limite di cui alla D.G.R. 14.11.2011 n. 770/P "Criteri per specifiche attività – Cantieri;
- A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:
 - o gli orari di cui alla D.G.R. 14.11.2011 n. 770/P "Criteri per specifiche attività – Cantieri;
 - o i valori limite di "Regolamento per l'attuazione degli interventi in applicazione della Classificazione Acustica" del Comune di Raiano

per i seguenti motivi:

e pertanto allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

(Timbro/Firma)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)
In caso di mancata risposta entro 20 gg, la presente richiesta si intende automaticamente accettata.

ALLEGATO 2 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Allo Sportello Unico del Comune di Raiano

Io sottoscritto _____

nato a _____; il _____

residente a: _____; in via: _____ n: _____

in qualità di _____

della _____

Sede legale in: _____; Via: _____

Iscrizione alla CCIAA: _____

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

Denominazione _____

Oggetto _____

con sede in Via _____ n: _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

In ottemperanza al DPCM 01.03.1991 art. 1 comma 4, alla L. 26.10.1995 n. 447 art. 6 comma 1 lettera h, alla Legge Regione Abruzzo 17.07.2007 n. 23 articolo 7 commi 1,2,3 e 4 e alla D.G.R. 14.11.2011 n. 770/P relativi alla disciplina dell'inquinamento acustico

RICHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 23/2007.

A tal fine dichiaro di rispettare:

- o gli orari ed i valori limite di cui alla D.G.R. 14.11.2011 n. 770/P "Criteri per specifiche attività – Cantieri;

A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

- o gli orari di cui alla D.G.R. 14.11.2011 n. 770/P "Criteri per specifiche attività – Cantieri;
- o i valori limite di "Regolamento per l'attuazione degli interventi in applicazione della Classificazione Acustica" del Comune di Raiano

per i seguenti motivi:

E pertanto allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

(Timbro/Firma)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

Comune di Raiano

Da compilarsi a cura di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, Legge 447/95, nel caso in cui sia richiesta la redazione di:

— **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DPIA)** per un intervento di:

- nuova costruzione
- nuovo insediamento
- modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) delle opere ed attività

Per le attività di cui all'art. 3.1 del Regolamento di attuazione, Classificazione acustica del territorio comunale di, approvata con Del.CC n. .. del

— **Valutazione del Clima Acustico (VPCA)** per un intervento di:

- nuova costruzione (compresi gli ampliamenti)
- cambio d'uso

Per le attività di cui all'art. 3.2 del Regolamento di attuazione, Classificazione acustica del territorio comunale di, approvata con Del.CC n. .. del

Oggetto: intervento di _____

Il/La sottoscritto/a

cognome _____ nome _____

residente a _____ cap _____

via _____ n° _____

tel _____ fax _____ altro _____

e-mail _____

ordine/collegio professionale _____ prov _____

n° iscrizione: _____

c.f: _____

Abilitato allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, da _____ con atto _____

Dichiara quanto segue:

- Il progetto in oggetto è soggetto a presentazione di **DPIA** che si allega. Tale documento attesta la compatibilità acustica dell'intervento con le vigenti norme e con la Zonizzazione Acustica del Comune di Raiano, con particolare riferimento ai seguenti ricettori sensibili individuati:

Al fine di garantire tale compatibilità sono/non sono necessari interventi di mitigazione consistenti in

e descritti nella relazione allegata.

- Il progetto in oggetto è soggetto a presentazione di VPCA. Sulla base dei contenuti del progetto, e delle caratteristiche dell'ambito urbano in cui esso è inserito, l'intervento non comporta la presenza di sorgenti sonore significative o di ricettori sensibili impattati in quanto:

Non viene pertanto allegata VPCA.

Luogo e data

Firma e timbro professionale

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

ALLEGATO 4. ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA'

Allo Sportello Unico del Comune di Raiano

Io sottoscritto _____
 nato a _____; il _____
 residente a: _____; in via : _____ n: _____
 in qualità di _____
 della _____
 Sede legale in: _____; Via : _____
 Iscrizione alla CCIAA : _____
 C.F. o P.IVA _____

DICHIARA

— Che l'attività è compresa nell'elenco di cui all'allegato B dell'art. 4, comma 1 del DPR 227/2011 (*barrare l'attività corrispondente*)

1.	Attività alberghiera.
2.	Attività agro-turistica
3.	Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
4.	Attività ricreative
5.	Attività turistica
6.	Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
7.	Attività culturale
8.	Attività operanti nel settore dello spettacolo
9.	Palestre
10.	Piercing e tatuaggi
11.	Agenzie di viaggio
12.	Sale da gioco
13.	Attività di supporto alle imprese
14.	Call center.
15.	Attività di intermediazione monetaria
16.	Attività di intermediazione finanziaria
17.	Attività di intermediazione Immobiliare
18.	Attività di intermediazione Assicurativa
19.	Attività di informatica - software
20.	Attività di informatica - house
21.	Attività di informatica - internet point
22.	Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
23.	Istituti di bellezza
24.	Estetica
25.	Centro massaggi e solarium

26.	Laboratori veterinari
27.	Laboratori di restauro artistico
28.	Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29.	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
30.	Lavanderie e stirerie
31.	Attività di vendita al dettaglio di generi vari
32.	Laboratori artigianali per la produzione di dolci
33.	Laboratori artigianali per la produzione di gelati
34.	Laboratori artigianali per la produzione di pane
35.	Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
36.	Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
37.	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
38.	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
39.	Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
40.	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
41.	Liuteria
42.	Riparazione di beni di consumo
43.	Ottici
44.	Fotografi
45.	Grafici

- Che non utilizza impianti di diffusione sonora né svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali
- e non è pertanto soggetta all'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Luogo e data

Firma e timbro

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati.

ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Allo Sportello Unico del Comune di Raiano

Io sottoscritto _____
nato a _____; il _____
residente a: _____; in via: _____ n: _____
in qualità di _____
della _____
Sede legale in: _____; Via: _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

DICHIARA

— Che l'attività – non compresa nell'elenco di cui all'allegato B dell'art. 4, comma 1 del DPR 227/2011 – rispetta i limiti di emissioni di rumore definiti dalla Classificazione acustica del territorio comunale

Si allega pertanto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Luogo e data

Firma e timbro

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati.